



CITTA' DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE
TRANSITORIO (STABILIZZAZIONI) EX ART. 20 C. 14 D.LGS. N. 75/2017 E
S.M.I. E ART. 4 L.R. 27/2016 COME MODIFICATA DALLA L.R. 8/2017, L.R.
8/2018 e L.R.17/2019**

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 04.11.2020)

Art. 1
Stabilizzazione personale precario.

1. Il Comune di Tusa, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 e dell'art. 4, della L.R. 29.12.2016, n. 27, come modificato dall'art. 11 comma 5 della L.R. n. 8 del 9.5.2017, alla stabilizzazione, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale utilizzato in attività socialmente utili.

2. Le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato prevedono l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale utilizzato in attività socialmente utili presso il Comune di Tusa in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2
**Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento
di procedure di stabilizzazione**

1. Le Commissioni giudicatrici, nominate con determina sindacale, per la copertura dei posti a mezzo di stabilizzazione sono composte, tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione, in numero dispari di tre o cinque soggetti esperti di provata competenza nelle materie di concorso, anche esterni all'Ente, individuati tra dipendenti delle amministrazioni, docenti e professionisti che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2. Per i componenti interni non è prevista la corresponsione di alcuno specifico compenso poiché le funzioni saranno svolte nell'ambito dell'orario di lavoro e comunque costituiscono adempimento di obblighi di servizio senza dare titolo a compensi aggiuntivi. Per la determinazione dei compensi spettanti ai componenti esterni della Commissione giudicatrice si farà riferimento al decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 40 del 5.8.1995.

3. Almeno un componente deve essere di sesso femminile ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165.

4. La commissione potrà essere integrata da un esperto in informatica e/o lingua straniera.

5. Nelle selezioni per soli titoli, le graduatorie dovranno essere predisposte dai competenti uffici dell'Ente ed approvate ai sensi dell'art. 5 della L.R. 38/94.

6. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C, nominato con atto del Responsabile della P.O. in cui è incardinato il servizio personale.

7. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni verrà effettuata dal servizio personale, sotto la direzione del Responsabile di Area.

Art. 3
**Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale
precario di categoria B.**

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento previsto per il personale precario da stabilizzare in categoria B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 della L.R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 4 della L.R. n.27/2016 e s.m.i., dell'art. 49 L.R. 15/2004 e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 14 del D.lgs. n. 75/2017, che alla data del

- 31/12/2017, abbia maturato, anche in modo non continuativo, almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni come lavoratore impegnato in attività socialmente utili;
2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art.30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017.
 3. La selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità il cui contenuto è stabilito in sede di bando di selezione. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di idoneo o non idoneo.
 4. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30 comma 1 ss. della legge regionale n. 5/2014.
 5. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro a tempo parziale) i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso questo Comune, che posseggano tutti requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia ed in particolare a quanto previsto dell'art. 20, comma 14 del D. Lgs. n. 75/2017, dall'art. 4 comma 2, L.R.27/2016 e ss.mm.ii., che alla data del 31/12/2017, abbiano maturato, anche in modo non continuativo, almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni come lavoratore impegnato in attività socialmente utili;
 6. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
 - a)cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea.
 - b)idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
 - c)possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età.
 - d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media, l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare).
 - e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
 - f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014 e s.m.i..
 7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 4

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata al Comune di Tusa, entro i termini e nei modi stabiliti dal relativo bando che non può comunque prevedere un termine inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione del bando di concorso all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Ai fini del rispetto del termine di presentazione dalla domanda farà fede il timbro e la data apposta dall'ufficio postale accettante o nel caso di consegna diretta della domanda all'Ufficio Protocollo, la data apposta dall'Ufficio medesimo sulla domanda; l'ufficio protocollo rilascerà apposita ricevuta e, quindi, farà fede la data apposta sulla medesima. Il termine di presentazione della domanda ove cada in giorno festivo, si intende prorogato al primo giorno successivo effettivamente lavorato.

Art. 5

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario da stabilizzare in categoria B

1. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.

2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 3;

3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

4. Il Responsabile P.O. in cui è incardinato il servizio personale, con proprio atto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata, determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica.

5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla GURS parte I n. 18 del 29/04/2005.

6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.

7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 6

Valutazione dei titoli.

1. Saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.
3. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
4. Nella valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.
5. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
6. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

ART. 7

Graduatoria

1. Ultime le procedure relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dal punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Responsabile P.O. in cui è incardinato il servizio personale il quale predispone idoneo atto di approvazione della graduatoria; resta inoltre nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

ART. 8

Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica, raccomandata a .r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante notifica, raccomandata a .r. ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 06/07/1995.

5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 14 del CCNL 06/07/1995.

7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 9

Disposizioni

finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.